08432-22

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:		
EMANUELE DI SALVO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2506/21
EUGENIA SERRAO		UP – 09/12/2021
VINCENZO PEZZELLA		R.G.N. 13968/2021
MARIAROSARIA BRUNO	- Relatore -	**Motivazione semplificata**
GIUSEPPE PAVICH		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APP. SEZ. MINORENNI di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte d'appello di Napoli, Sezione Minorenni, con sentenza del 25/2/2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli nei confronti di (omissis) , minorenne all'epoca dei fatti, di condanna alla pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro 2.400,00 di multa per il reato d cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificata l'originaria imputazione.

2. Era contestato all'imputato di avere illecitamente detenuto, al fine di vendita e cessione a terzi, grammi 55 di sostanza stupefacente tipo hashish suddiva in venti "stecche".

3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.

I) Erronea applicazione della legge penale (art.606, comma 1, lett. b cod.proc.pen.) con riferimento agli artt. 81 e 62-*bis* cod. pen. e agli artt.12 e 17 cod. proc. pen.

Nell'atto di appello depositato e nella istanza di riunione dei procedimenti la difesa aveva invocato un trattamento sanzionatorio più adeguato alla modalità dei fatti, con concessione delle circostanze attenunati generiche.

La Corte di Appello di Napoli non si è pronunciata sulla richiesta di riunione dei procedimenti e di continuazione tra i reati.

Al contrario, traendo spunto da quanto rappresentato dalla difesa, ha adoperato l'argomento della richiesta di continuazione tra i reati per giustificare la mancata concessione delle attenuanti generiche. Quindi, anziché condannare al fine di rieducare (scopo principale della pena), ha "aggravato" la posizione dell'imputato, specificando che lo stesso appellante aveva riferito di altro processo pendente a suo carico. Ha poi negato le circostanze attenuanti generiche avvalendosi delle medesime ragioni indicate nella pronuncia del Tribunale.

II) Erronea applicazione della legge penale (art.606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen.) in relazione alla mancata concessione del perdono giudiziale.

La Corte di Appello di Napoli ha ritenuto non concedibile il perdono giudiziale facendo proprie le parole del Tribunale, senza motivare il diniego del beneficio.

4. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

La difesa ha presentato memoria difensiva in cui si riporta ai motivi di ricorso, insistendo nell'accoglimento della richiesta di riunione del presente

procedimento a quello pendente innanzi alla Sez. Quinta della Corte di Cassazione.

5. I motivi dedotti dalla difesa sono infondati.

Quanto al primo motivo di doglianza, occorre rilevare come la richiesta di riunione sia stata valutata dalla Corte di merito e rigettata con ordinanza resa in udienza in cui si evidenzia l'inesistenza di ragioni di connessione tra i reati, stante la loro "natura eterogenea".

Nel ricorso manca una critica specifica a tale argomentazione, essendosi la difesa limitata a dolersi genericamente del mancato accoglimento della richiesta.

Risulta comunque assorbente, quale ragione di rigetto del motivo di ricorso, il rilievo che i provvedimenti in tema di riunione di procedimenti, attesa la natura meramente ordinatoria, sono sottratti ad impugnazione, ben potendo la difesa chiedere al giudice dell'esecuzione di applicare la continuazione tra i reati.

In proposito è condivisibile l'orientamento espresso da questa Corte in plurime pronunce, in base al quale "Nella ipotesi che il giudice abbia respinto la richiesta di riunione di più procedimenti, ritenendo non sussistente il vincolo della continuazione tra i rispettivi reati, la sentenza che definisce il giudizio non può essere impugnata con ricorso per cassazione sotto il profilo della mancata applicazione dell'istituto della continuazione, in quanto la natura ordinatoria dei provvedimenti in tema di riunione comporta che questi siano sottratti ad impugnazione poiché può sempre chiedersi al giudice dell'esecuzione di applicare la continuazione tra i reati, ai sensi dell'art.671 cod.proc.pen., non ostandovi la sentenza del giudice di merito che, proprio per la mancata riunione dei processi, non ha potuto pronunciare sulla sussistenza dell'unico disegno criminoso" (Sez. 3, n. 39952 del 03/10/2006, Rv. 235496).

Analoghe argomentazioni valgono per la richiesta di riunione da ultimo avanzata in questa sede.

6. Quanto al beneficio del perdono giudiziale, esso trova applicazione nel caso di prognosi positiva in ordine alla futura astensione dai reati. Ai fini del compimento di tale previsione, il giudice, ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. pen., deve avere riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. penale. In proposito, la Corte di legittimità, in plurime pronunce, ha precisato che, ai fini della concessione del perdono giudiziale, la prognosi di futuro buon comportamento dell'imputato non può fondarsi sul solo dato dell'incensuratezza, dovendo entrare in valutazione ulteriori elementi rivelatori della personalità del minore, quali le circostanze e le modalità dell'azione, l'intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali (così Sez. 1, n. 45080 del 30/10/2008, Rv. 242337).

La lettura della motivazione della sentenza non rivela l'asserita carenza argomentativa evidenziata dalla difesa, avendo il giudice d'appello valutato ed illustrato gli aspetti rilevanti ai fini del diniego del beneficio invocato.

Non esprime intima contraddizione la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed il diniego del perdono giudiziale (Sez. 6, n. 16017 del 31/10/2013, dep. 10/04/2014, Rv. 259760: "Il diniego del perdono giudiziale contestuale alla concessione della sospensione condizionale non esprime alcuna contraddittorietà, trattandosi di istituti che comportano l'estinzione del reato secondo una diversa scansione diacronica - verificandosi, per il perdono giudiziale, al momento del passaggio n giudicato della sentenza e, per la sospensione condizionale della pena, all'esito dell'utile decorso del termine di legge - così da consentire al giudice la scelta dello strumento più utile per consolidare ~~sia~~ nel minore sia le controspinte psicologiche al reato sia le basi di un suo pieno recupero").

In ragione della minore età del ricorrente al momento del fatto ed in ossequio alle disposizioni dettate dal rito speciale per gli imputati minorenni, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali.

Si dispone l'oscuramento dati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Oscuramento dati.

In Roma, così deciso in data 9 dicembre 2021

Il Consigliere estensore
Mariarosaria Bruno

Il Presidente
Emanuele Di Salvo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
14 MAR 2022
oggi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Orlando